

COMUNE DI PERUGIA
DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPAVIMENTAZIONE DELLE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI DI PERUGIA - ANNUALITÀ 2024. LOTTI 1-2-3-4.

Premesse.

Con **determinazione a contrarre** dell'Area Opere pubbliche n. 3014 del 12.11.2025 il Comune di Perugia ha disposto di affidare congiuntamente l'esecuzione dei lavori relativi ai quattro lotti funzionali in cui è suddiviso l'intervento di "*Adeguamento e ripavimentazione delle strade e marciapiedi comunali di Perugia - Annualità 2024*" per un valore complessivo pari a euro 3.750.000,00 al lordo di Iva.

L'affidamento avviene mediante **procedura aperta**, con applicazione per ciascun lotto del criterio del **prezzo più basso**, determinato tramite ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), dell'allegato I.1 al d.lgs. n. 36/2023 (da ora, Codice, come modificato dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 recante "*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*") e agli artt. 71 e 50, comma 4, del Codice.

Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice, trattandosi di appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque si procederà, per il lotto interessato, all'**esclusione automatica delle offerte** che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo il metodo A dell'allegato II.2 al Codice.

Alla presente procedura si applica l'**inversione procedimentale** di cui all'art. 107, comma 3, del Codice.

La **durata del procedimento** è prevista pari a **5 (cinque) mesi** dalla data di pubblicazione del bando di gara fino all'aggiudicazione alla migliore offerta ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Codice e dell'art. 1, comma 2, lettera a), dell'allegato I.3 al Codice. È fatto salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste dall'art. 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 al Codice.

La presente procedura è interamente svolta tramite la Piattaforma di approvvigionamento digitale "*Net4market*" (da ora, PAD o Sistema o Piattaforma) accessibile al seguente indirizzo:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_regioneumbria.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso e l'utilizzo del Sistema si rinvia al "*Disciplinare telematico - Timing di gara*".

Luogo di svolgimento dei lavori: Perugia [codice NUTS ITI21].

CUP C97H24002080004 - CUI 00163570542-2023-00014;

Lotto 1: CIG B91Co3C94A;

Lotto 2: CIG B91Co3DA1D;

Lotto 3: CIG B91Co3EAFO;

Lotto 4: CIG B91Co3FBC3.

Il **responsabile unico del progetto** (da ora, RUP), ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'ing. Fabio Zepparelli, dirigente dell'Area Opere pubbliche, con sede a Perugia (PG), piazza Morlacchi n. 23 (palazzo Grossi) - 06123 Perugia, tel. +39 075/577.2688, e-mail f.zepparelli@comune.perugia.it.

§ 1. Piattaforma telematica.

1.1. Piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD).

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto gestito dalla società Net4market - CSamed S.r.l. di Cremona, accessibile al seguente indirizzo:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_regioneumbria.

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature*), del d.lgs. n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni e pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Disciplinare telematico - Timing di gara*" nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 (quarantotto) ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante al link https://www.comune.perugia.it/tipi_notizia/avvisi/, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi

del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'art. 27 del Codice né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tale modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591 tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "*Disciplinare telematico - Timing di gara*", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o, comunque, di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete internet restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

1.2. Dotazioni tecniche.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica e informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel "*Disciplinare telematico - Timing di gara*" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo a operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'art. 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni) nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni). **Ad oggi, è ancora consentito l'accesso tradizionale alla PAD "Net4market" mediante utilizzo di username e password;**
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti

condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno Stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/2014;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. Identificazione.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene secondo quanto precisato nel "*Disciplinare telematico - Timing di gara*" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico, riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD, devono essere rivolte direttamente al gestore, contattabile al numero telefonico 0372.080708, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, oppure via e-mail all'indirizzo imprese@net4market.com.

§ 2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni.

2.1. Documentazione di gara.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) "*Disciplinare telematico - Timing di gara*", recante le istruzioni operative per accedere alla PAD e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa;
- 4) Modulistica per la partecipazione alla gara: **Modello 1** - domanda di partecipazione; **Modello 2** - DGUE; **Modello 3** - dichiarazioni del soggetto ausiliario; **Modello 4** - dichiarazione di equivalenza delle tutele (*in caso di CCNL applicato dall'operatore economico diverso da quello indicato della stazione appaltante*);
- 5) Patto di integrità/protocollo di legalità per l'affidamento di commesse pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e della Sotto-sezione 2.3 "*Rischi corruttivi e trasparenza*" del PIAO 2025-2027 del Comune di Perugia, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 31.3.2025;
- 6) Intesa per il rinnovo del patto di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura - U.T.G. di Perugia e il Comune di Perugia del 17.5.2024;
- 7) "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" del Comune di Perugia, allegato al succitato PIAO (*in caso di aggiudicazione gli obblighi di condotta ivi previsti sono da estendere, per quanto compatibili, ai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo degli operatori economici*) e reperibile al seguente link <https://www.comune.perugia.it/pagine/atti-general>;
- 8) **Progetti esecutivi dei quattro lotti funzionali**, approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 431 del 22.10.2025 e aggiornati con determinazioni dirigenziali dell'Area Opere pubbliche n. 3014 del 12.11.2025 e n. 3053 del 13.11.2025.

La documentazione di gara è accessibile, gratuitamente, dal sito istituzionale della stazione appaltante (sezione "*Ammi-*

nistrazione trasparente” - sottosezione “*Bandi di gara e contratti*”) e dalla sezione della BDNCP attraverso collegamento ipertestuale alla PAD (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_regioneumbria).

2.2. Chiarimenti.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, in via telematica, entro le ore **14:00** del giorno **3.12.2025**, attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti (cfr. “*Disciplinare telematico - Timing di gara*” alla voce “*Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti*”), previa registrazione alla PAD stessa.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso in cui la condotta del concorrente sia tale da non consentire il rispetto di tale termine.

Non verrà fornita risposta alle richieste di chiarimento pervenute con modalità diversa da quella sopra indicata.

Solo nel caso di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata della PAD, la stazione appaltante si riserva di ricevere le richieste di chiarimenti anche solo a mezzo PEC (comune.perugia@postacert.umbria.it).

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite, in formato elettronico, almeno **4 (quattro) giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la sezione “*Chiarimenti*” della PAD.

La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

2.3. Comunicazioni.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti **tramite la PAD** in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 82/2005 e, per quanto non previsto dalla stessa Piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater del d.lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvede all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater del d.lgs. n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila ai fini della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

§ 3. Suddivisione in lotti, oggetto dell’appalto, modalità di pagamento, finanziamento.

3.1. Suddivisione in lotti.

Ai sensi dell’art. 58 del Codice si precisa che l’intervento è stato suddiviso in quattro distinti lotti funzionali e quantitativi, in ragione della diversa dislocazione sul territorio dei sedimi stradali interessati, al fine di garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art. 58, comma 4, del Codice, la stazione appaltante intende **limitare il numero massimo di lotti (pari ad uno) per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente**, per ragioni connesse alla tipologia e alle caratteristiche delle opere richieste (eseguibili solo in presenza di condizioni climatiche non avverse) e alla necessità che i lavori siano avviati contemporaneamente e che procedano in modo parallelo nei diversi siti al fine di concentrare e ridurre le tempistiche di ultimazione dell'intero intervento.

3.2. Oggetto dell'appalto.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione degli interventi di adeguamento e ripavimentazione delle strade e marciapiedi comunali per l'anno 2024 e, segnatamente, dei quattro distinti lotti in cui lo stesso è suddiviso.

I lavori oggetto della presente procedura, nel loro complesso, si rendono necessari al fine di garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza, piena funzionalità, fruibilità e decoro urbano lungo i tratti stradali interessati. Ed invero, le suddette arterie risultano, ad oggi, fortemente compromesse a cagione di un diffuso e persistente stato di degrado della pavimentazione (presenza di buche, disconnessioni del manto bituminoso, avvallamenti e cedimenti del piano viabile). Tali criticità, aggravatesi nel corso del tempo, sono riconducibili all'intenso volume di traffico veicolare, sia leggero che pesante, che quotidianamente insiste su dette infrastrutture, rendendo urgente e non più procrastinabile l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria. Le sedi viarie oggetto del presente intervento assumono un ruolo di primaria importanza nell'ambito della rete stradale comunale, configurandosi quali assi di collegamento tra le principali arterie urbane e le aree periferiche nonché come corridoi di transito per i mezzi di soccorso, il trasporto pubblico e la mobilità commerciale. La loro rilevanza strategica rende necessario un intervento tempestivo e risolutivo, finalizzato a garantire condizioni ottimali di percorribilità e sicurezza, salvaguardando al contempo l'incolumità degli utenti e la durabilità delle infrastrutture stradali.

L'Amministrazione comunale, consapevole dell'importanza di una viabilità efficiente e sicura, ha pertanto predisposto un piano di manutenzione straordinaria che prevede il rifacimento del manto stradale, il consolidamento del sottofondo, ove necessario, nonché l'adeguamento delle pendenze e delle livellette al fine di favorire il corretto deflusso delle acque meteoriche. In particolare, il progetto prevede l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione bituminosa attraverso la fresatura e il rifacimento degli strati di *binder* e tappetino bituminoso a caldo nonché, nei tratti interessati dagli interventi, la messa in quota dei chiusini e delle caditoie stradali e il ripristino integrale della segnaletica orizzontale presente.

Sono compresi negli appalti tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per consegnare le opere completamente ultimate, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai progetti esecutivi.

Le specifiche tecniche degli interventi sono contenute negli elaborati che compongono i singoli progetti esecutivi posti a base di gara, **validati** con atto formale sottoscritto dal RUP in data 21.10.2025, **approvati** con deliberazione della Giunta comunale n. 431 del 22.10.2025 e **aggiornati** con determinazioni dirigenziali dell'Area Opere pubbliche n. 3014 del 12.11.2025 e n. 3053 del 13.11.2025 (emendamento dei soli capitolati speciali d'appalto; fermo il resto).

Le varianti sono ammesse ai sensi dell'art. 120 del Codice.

3.3. Modalità di pagamento.

Il corrispettivo degli appalti è determinato a "**misura**" ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 5, 31 e 32 dell'allegato I.7 al Codice.

Il pagamento dei corrispettivi è effettuato nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia e, segnatamente, dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e dall'art. 125 del Codice, nonché sulla base di quanto stabilito dal capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice, sul valore dei singoli contratti d'appalto è calcolato l'importo dell'**anticipazione** del prezzo pari al 20 (venti) per cento. L'anticipazione, calcolata sull'importo dell'intero contratto, è corrisposta

all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice.

L'aggiudicatario nonché i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori oggetto della presente procedura sono tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (cfr. successivo paragrafo 26).

3.4. Finanziamento.

L'intervento è finanziato:

- quanto a euro 2.750.000,00 con mutuo assunto con la Cassa e Depositi Prestiti S.p.A. (contratto stipulato in data 17.12.2024). Il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la tesoreria comunale;
- quanto a euro 1.000.000,00 con disponibilità di bilancio comunale.

§ 4. Descrizione dei quattro lotti funzionali (oggetto e valore degli appalti - classificazione dei lavori).

I lotti sono stati individuati secondo un criterio di dislocazione e di prossimità delle aree interessate dagli interventi. Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

❖ LOTTO 1 - Interventi di adeguamento e ripavimentazione delle strade e marciapiedi comunali di Perugia - Annualità 2024: strada dei Lambrelli.

CIG B91C03C94A - CUP C97H24002080004.

Tale strada è ubicata nelle immediate vicinanze del centro storico e rappresenta un'importante arteria viaria di collegamento tra via Eugubina, situata nella zona a monte, e strada Perugia-Ponte Rio, posta nella zona a valle.

L'importo dell'appalto ammonta a euro **667.268,05** (seicentosessantasettemiladuecentosessantotto/05) al netto di Iva, di cui:

- **euro 658.861,05** per lavori a misura (di cui euro 68.973,26 per costi stimati della manodopera ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice): **soggetti a ribasso**;
- **euro 8.407,00** per costi relativi all'attuazione dei piani di sicurezza: **non soggetti a ribasso**.

L'importo a base di gara (euro 658.861,05) **comprende i costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari a euro 68.973,26, come si evince dall'elaborato progettuale "*L1-TAV_05 - Stima incidenza manodopera*". **Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è applicato all'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.**

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, l'operatore economico può dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo (comprensivo del costo ribassato della manodopera) deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera¹.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a), dell'allegato I.01 al Codice, l'attività da eseguire è così identificata:

¹ Il divieto di ribasso sul costo della manodopera deve intendersi come divieto di operare un ribasso rispetto ai soli "*trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge*" (art. 110, comma 4, lettera a, del Codice); di contro, il "*costo medio del personale*" di cui alle apposite tabelle previste dall'art. 41, comma 13, del Codice (art. 110, comma 5, lettera d, del Codice) è ribassabile e, perciò, parametro obbligatorio di verifica di anomalia in contraddittorio.

- **codice ATECO 42.11.00** “Costruzione di strade e autostrade”;
- **CPV 45233141-9** “Lavori di manutenzione stradale”.

Il **contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente** impiegato nelle attività prevalenti oggetto dell'appalto, in conformità con quanto indicato all'art. 11, comma 1, del Codice e all'allegato I.01 al Codice, è il **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Edile - Industria**, codice unico alfanumerico **F012**.

L'operatore economico è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale sopra indicato oppure può indicare, nella propria offerta, il **differente contratto collettivo da esso applicato**, purché garantisca ai dipendenti le **stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante**. Ai sensi dell'art. 5 dell'allegato I.01 al Codice, per consentire alla stazione appaltante di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del Codice gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'art. 11, comma 4, del Codice in sede di presentazione dell'offerta. Prima di procedere all'aggiudicazione, la stazione appaltante verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall'operatore economico individuato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'allegato I.01 al Codice per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano **equivalenti** i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico **CNEL/INPES F012, F015, F018**.

CATEGORIA E CLASSIFICA DEI LAVORI: categoria prevalente **OG3** “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari” - **classifica III** (riferita all'importo totale dei lavori).

Tabella 1 - Lavorazioni di cui si compone il lotto 1.

Lavorazione	Categ. e class.	Importo (euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
				Prev. / scorp.le	Subappalto
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	OG3 class. III (riferita al relativo specifico importo)	653.576,89	97,90	prevalente	Subappaltabile ai sensi dell'art. 119 del Codice in misura non superiore al 49,99%. Nel caso di subappalto, necessario o facoltativo, l'operatore economico deve coprire con la propria classifica nella categoria prevalente anche l'importo delle lavorazioni comprese nelle categorie subappaltate.
Segnaletica stradale non luminosa	OS10 class. I (in alternativa, requisiti di cui all'art. 28 dell'allegato II.12 al Codice)	13.691,16	2,05	scorp.le	Subappaltabile al 100%. Subappalto necessario (qualificante) in carenza di adeguata attestazione SOA: per le parti subappaltate obbligo di qualificazione nella categoria prevalente OG3 in classifica III.

Gli importi sopra indicati sono comprensivi dei costi relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, non ribassabili.

È consentito l'**avvalimento** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 104 del Codice.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Per le lavorazioni relative alla **categoria a qualificazione obbligatoria OS10** ricorre l'obbligo di specifica qualificazione mediante possesso di adeguata **attestazione SOA** oppure mediante possesso dei **requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 28 dell'allegato II.12 del Codice**. Le stesse, infatti, non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo della relativa adeguata qualificazione.

In carenza della relativa adeguata qualificazione, è necessario ricorrere al **subappalto qualificante** per l'intero importo a imprese in possesso della relativa qualificazione (**la dichiarazione di subappalto al 100% deve essere resa in sede di offerta a pena di esclusione**). I requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dal concorrente devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (OG3 - classifica III).

In alternativa, il concorrente può partecipare in **raggruppamento temporaneo di imprese** o fare ricorso all'istituto dell'**avvalimento**.

In ogni caso, l'esecutore (impresa singola o riunita, ausiliaria o subappaltatrice) deve essere in possesso della relativa adeguata qualificazione.

❖ **LOTTO 2 - Interventi di adeguamento e ripavimentazione delle strade e marciapiedi comunali di Perugia - Annualità 2024: viale Centova e rotatoria Danti.**

CIG B91C03DA1D - CUP C97H24002080004.

L'intervento interessa un asse viario di rilevante importanza per la rete stradale comunale, che garantisce la connessione tra l'area di Pian di Massiano, sede di impianti sportivi, della Questura e del punto di raccolta del traffico proveniente dai quartieri limitrofi e la zona di San Sisto-Ponte della Pietra, ove è ubicato il presidio ospedaliero "*Santa Maria della Misericordia*". Lungo tale direttrice si colloca anche lo snodo per il quartiere di Madonna Alta, che ospita strutture di pubblica sicurezza quali la caserma dei Vigili del Fuoco e la sede della Polizia locale. Il suddetto asse viario è servito dall'uscita del Raccordo Autostradale RAO6 "*Madonna Alta*", tra le più trafficate dell'intera rete cittadina, caratterizzato dalla presenza di numerosi istituti scolastici che determinano quotidianamente un significativo flusso di utenza.

L'importo dell'appalto ammonta a euro **636.444,72** (seicentotrentaseimilaquattrocentoquarantaquattro/72) al netto di Iva, di cui:

- **euro 620.481,52** per lavori a misura (di cui euro 70.088,47 per costi stimati della manodopera ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice): **soggetti a ribasso**;
- **euro 15.963,20** per costi relativi all'attuazione dei piani di sicurezza: **non soggetti a ribasso**.

L'importo a base di gara (euro 620.481,52) **comprende i costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari a euro 70.088,47, come si evince dall'elaborato progettuale "*L2-TAV_05 - Stima incidenza manodopera*". **Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è applicato all'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.**

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, l'operatore economico può dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo (comprensivo del costo ribassato della manodopera) deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi

contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera².

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a), dell'allegato I.01 al Codice, l'attività da eseguire è così identificata:

- **codice ATECO 42.11.00** “Costruzione di strade e autostrade”;
- **CPV 45233141-9** “Lavori di manutenzione stradale”.

Il **contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente** impiegato nelle attività prevalenti oggetto dell'appalto, in conformità con quanto indicato all'art. 11, comma 1, del Codice e all'allegato I.01 al Codice, è il **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Edile - Industria**, codice unico alfanumerico **F012**.

L'operatore economico è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale sopra indicato oppure può indicare, nella propria offerta, il **differente contratto collettivo da esso applicato**, purché garantisca ai dipendenti le **stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante**. Ai sensi dell'art. 5 dell'allegato I.01 al Codice, per consentire alla stazione appaltante di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del Codice gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'art. 11, comma 4, del Codice in sede di presentazione dell'offerta. Prima di procedere all'aggiudicazione, la stazione appaltante verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall'operatore economico individuato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'allegato I.01 al Codice per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano **equivalenti** i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico **CNEL/INPES F012, F015, F018**.

CATEGORIA E CLASSIFICA DEI LAVORI: categoria prevalente **OG3** “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari” - **classifica III** (riferita all'importo totale dei lavori).

Tabella 2 - Lavorazioni di cui si compone il lotto 2.

Lavorazione	Categ. e class.	Importo (euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
				Prev. / scorp.le	Subappalto
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	OG3 class. III (riferita al relativo specifico importo)	623.495,20	97,90	prevalente	Subappaltabile ai sensi dell'art. 119 del Codice in misura non superiore al 49,99%. Nel caso di subappalto, necessario o facoltativo, l'operatore economico deve coprire con la propria classifica nella categoria prevalente anche l'importo delle lavorazioni comprese nelle categorie subappaltate.
Segnaletica stradale non luminosa	OS10 class. I (in alternativa, requisiti di cui	12.949,52	2,10	scorp.le	Subappaltabile al 100%. Subappalto necessario (qualificante) in carenza di adeguata attestazione SOA: per le parti subappaltate obbligo di qualificazione nella categoria

² Il divieto di ribasso sul costo della manodopera deve intendersi come divieto di operare un ribasso rispetto ai soli “trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge” (art. 110, comma 4, lettera a, del Codice); di contro, il “costo medio del personale” di cui alle apposite tabelle previste dall'art. 41, comma 13, del Codice (art. 110, comma 5, lettera d, del Codice) è ribassabile e, perciò, parametro obbligatorio di verifica di anomalia in contraddittorio.

	<i>all'art. 28 dell'allegato II.12 al Codice)</i>				prevalente OG3 in classifica III.
--	---	--	--	--	-----------------------------------

Gli importi sopra indicati sono comprensivi dei costi relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, non ribassabili.

È consentito l'**avvalimento** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 104 del Codice.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Per le lavorazioni relative alla **categoria a qualificazione obbligatoria OS10** ricorre l'obbligo di specifica qualificazione mediante possesso di adeguata **attestazione SOA** oppure mediante possesso dei **requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 28 dell'allegato II.12 del Codice**. Le stesse, infatti, non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo della relativa adeguata qualificazione.

In carenza della relativa adeguata qualificazione, è necessario ricorrere al **subappalto qualificante** per l'intero importo a imprese in possesso della relativa qualificazione (**la dichiarazione di subappalto al 100% deve essere resa in sede di offerta a pena di esclusione**). I requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dal concorrente devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (OG3 - classifica III).

In alternativa, il concorrente può partecipare in **raggruppamento temporaneo di imprese** o fare ricorso all'istituto dell'**avvalimento**.

In ogni caso, l'esecutore (impresa singola o riunita, ausiliaria o subappaltatrice) deve essere in possesso della relativa adeguata qualificazione.

❖ **LOTTO 3 - Interventi di adeguamento e ripavimentazione delle strade e marciapiedi comunali di Perugia - Annualità 2024: viale Centova, rotatoria Fellini, viale Berlinguer, rotatoria Berardi, via Dottori, via Martiri 28 Marzo.**

CIG B91C03EAF0 - CUP C97H24002080004.

Le zone interessate rivestono un ruolo strategico nel sistema della mobilità urbana del territorio comunale. Esse assicurano il collegamento tra l'area di Pian di Massiano e la zona di San Sisto-Ponte della Pietra e assurgono a punto di convergenza del traffico proveniente dai quartieri di Ferro di Cavallo, Elce e parcheggio del minimetrò.

L'importo dell'appalto ammonta a euro **745.604,54** (settecentoquarantacinquemilaseicentoquattro/54) al netto di Iva, di cui:

- **euro 729.641,34** per lavori a misura (di cui euro 79.695,51 per costi stimati della manodopera ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice): **soggetti a ribasso**;
- **euro 15.963,20** per costi relativi all'attuazione dei piani di sicurezza: **non soggetti a ribasso**.

L'importo a base di gara (euro 729.641,34) **comprende i costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari a euro 79.695,51, come si evince dall'elaborato progettuale "*L3-TAV_05 - Stima incidenza manodopera*". **Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è applicato all'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.**

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a), dell'allegato I.01 al Codice, l'attività da eseguire è così identificata:

- **codice ATECO 42.11.00** “Costruzione di strade e autostrade”;
- **CPV 45233141-9** “Lavori di manutenzione stradale”.

Il **contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente** impiegato nelle attività prevalenti oggetto dell'appalto, in conformità con quanto indicato all'art. 11, comma 1, del Codice e all'allegato I.01 al Codice, è il **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Edile - Industria**, codice unico alfanumerico **F012**.

L'operatore economico è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale sopra indicato oppure può indicare, nella propria offerta, il **differente contratto collettivo da esso applicato**, purché garantisca ai dipendenti le **stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante**. Ai sensi dell'art. 5 dell'allegato I.01 al Codice, per consentire alla stazione appaltante di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del Codice gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'art. 11, comma 4, del Codice in sede di presentazione dell'offerta. Prima di procedere all'aggiudicazione, la stazione appaltante verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall'operatore economico individuato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'allegato I.01 al Codice per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano **equivalenti** i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico **CNEL/INPES F012, F015, F018**.

CATEGORIA E CLASSIFICA DEI LAVORI: categoria prevalente **OG3** “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari” - **classifica III** (riferita all'importo totale dei lavori).

Tabella 3 - Lavorazioni di cui si compone il lotto 3.

Lavorazione	Categ. e class.	Importo (euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
				Prev. / scorp.le	Subappalto
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	OG3 class. III (riferita al relativo specifico importo)	727.504,39	97,58	prevalente	Subappaltabile ai sensi dell'art. 119 del Codice in misura non superiore al 49,99%. Nel caso di subappalto, necessario o facoltativo, l'operatore economico deve coprire con la propria classifica nella categoria prevalente anche l'importo delle lavorazioni comprese nelle categorie subappaltate.
Segnaletica stradale non luminosa	OS10 class. I (in alternativa, requisiti di cui all'art. 28 dell'allegato II.12 al Codice)	18.100,15	2,42	scorp.le	Subappaltabile al 100%. Subappalto necessario (qualificante) in carenza di adeguata attestazione SOA: per le parti subappaltate obbligo di qualificazione nella categoria prevalente OG3 in classifica III.

Gli importi sopra indicati sono comprensivi dei costi relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, non ribassabili.

È consentito l'**avvalimento** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 104 del Codice.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Per le lavorazioni relative alla **categoria a qualificazione obbligatoria OS10** ricorre l'obbligo di specifica qualificazione mediante possesso di adeguata **attestazione SOA** oppure mediante possesso dei **requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 28 dell'allegato II.12 del Codice**. Le stesse, infatti, non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo della relativa adeguata qualificazione.

In carenza della relativa adeguata qualificazione, è necessario ricorrere al **subappalto qualificante** per l'intero importo a imprese in possesso della relativa qualificazione (**la dichiarazione di subappalto al 100% deve essere resa in sede di offerta a pena di esclusione**). I requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dal concorrente devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (OG3 - classifica III).

In alternativa, il concorrente può partecipare in **raggruppamento temporaneo di imprese** o fare ricorso all'istituto dell'**avvalimento**.

In ogni caso, l'esecutore (impresa singola o riunita, ausiliaria o subappaltatrice) deve essere in possesso della relativa adeguata qualificazione.

❖ **LOTTO 4 - Interventi di adeguamento e ripavimentazione delle strade e marciapiedi comunali di Perugia - Annualità 2024: via Innamorati (strada e marciapiede destro e sinistro), via Annibale Vecchi (strada e marciapiede sinistro), via Monteripido e via Sperandio.**

CIG B91Co3FBC3 - CUP C97H24002080004.

Le vie in argomento costituiscono uno snodo di primaria rilevanza per la mobilità urbana, in quanto, assicurano il collegamento tra l'abitato di Elce, situato in posizione pedecollinare, l'area universitaria e il centro storico della città.

L'importo dell'appalto ammonta a euro **741.565,27** (settecentoquarantunomilacinquecentosessantacinque/27) al netto di Iva, di cui:

- **euro 709.720,47** per lavori a misura (di cui euro 120.262,97 per costi stimati della manodopera ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice): **soggetti a ribasso**;
- **euro 31.844,80** per costi relativi all'attuazione dei piani di sicurezza: **non soggetti a ribasso**.

L'importo a base di gara (euro 709.720,47) **comprende i costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari a euro 120.262,97, come si evince dall'elaborato progettuale "*L4-TAV_05 - Stima incidenza manodopera*". **Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è applicato all'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.**

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a), dell'allegato I.01 al Codice, l'attività da eseguire è così identificata:

- **codice ATECO 42.11.00** "*Costruzione di strade e autostrade*";
- **CPV 45233141-9** "*Lavori di manutenzione stradale*".

Il **contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente** impiegato nelle attività prevalenti oggetto dell'appalto, in conformità con quanto indicato all'art. 11, comma 1, del Codice e all'allegato I.01 al Codice, è il **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Edile - Industria**, codice unico alfanumerico **F012**.

L'operatore economico è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale sopra indicato oppure può indicare, nella propria offerta, il **differente contratto collettivo da esso applicato**, purché garantisca ai dipendenti le **stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante**. Ai sensi dell'art. 5 dell'allegato I.01 al Codice, per consentire alla stazione appaltante di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del Codice gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'art. 11, comma 4, del Codice in sede di presentazione dell'offerta. Prima di procedere all'aggiudicazione, la stazione appaltante verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall'operatore economico individuato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'allegato I.01 al Codice per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano **equivalenti** i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico **CNEL/INPES F012, F015, F018**.

CATEGORIA E CLASSIFICA DEI LAVORI: categoria prevalente **OG3** “*Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari*” - **classifica III** (riferita all'importo totale dei lavori).

Tabella 4 - Lavorazioni di cui si compone il lotto 4.

Lavorazione	Categ. e class.	Importo (euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
				Prev. / scorp.le	Subappalto
<i>Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari</i>	OG3 class. III <i>(riferita al relativo specifico importo)</i>	713.066,30	96,15	prevalente	Subappaltabile ai sensi dell'art. 119 del Codice in misura non superiore al 49,99%. Nel caso di subappalto, necessario o facoltativo, l'operatore economico deve coprire con la propria classifica nella categoria prevalente anche l'importo delle lavorazioni comprese nelle categorie subappaltate.
<i>Segnaletica stradale non luminosa</i>	OS10 class. I <i>(in alternativa, requisiti di cui all'art. 28 dell'allegato II.12 al Codice)</i>	28.498,97	3,85	scorp.le	Subappaltabile al 100%. Subappalto necessario (qualificante) in carenza di adeguata attestazione SOA: per le parti subappaltate obbligo di qualificazione nella categoria prevalente OG3 in classifica III.

Gli importi sopra indicati sono comprensivi dei costi relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, non ribassabili.

È consentito l'**avvalimento** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 104 del Codice.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Per le lavorazioni relative alla **categoria a qualificazione obbligatoria OS10** ricorre l'obbligo di specifica qualifica-

zione mediante possesso di adeguata **attestazione SOA** oppure mediante possesso dei **requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 28 dell'allegato II.12 del Codice**. Le stesse, infatti, non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo della relativa adeguata qualificazione.

In carenza della relativa adeguata qualificazione, è necessario ricorrere al **subappalto qualificante** per l'intero importo a imprese in possesso della relativa qualificazione (**la dichiarazione di subappalto al 100% deve essere resa in sede di offerta a pena di esclusione**). I requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dal concorrente devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (OG3 - classifica III).

In alternativa, il concorrente può partecipare in **raggruppamento temporaneo di imprese** o fare ricorso all'istituto dell'**avvalimento**.

In ogni caso, l'esecutore (impresa singola o riunita, ausiliaria o subappaltatrice) deve essere in possesso della relativa adeguata qualificazione.

§ 5. Durata dell'appalto, revisione dei prezzi e modifica del contratto in fase di esecuzione.

5.1. Durata.

Il termine previsto per l'esecuzione dei lavori è fissato, **per tutti i quattro lotti**, in giorni **90 (novanta)**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.

Fermo quanto previsto dall'art. 50, comma 6, del Codice l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9, del Codice ivi inclusi i casi in cui *“la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea”*.

Ai sensi dell'art. 126, comma 1, del Codice il mancato, inesatto o tardivo adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto può comportare l'applicazione delle **penali** stabilite dall'art. 16 del capitolato speciale d'appalto di ciascun lotto.

Ai sensi dell'art. 126, comma 2, del Codice, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente è riconosciuto un **premio di accelerazione** per ogni giorno di anticipo secondo quanto stabilito dall'art. 16 del capitolato speciale d'appalto di ciascun lotto. Il premio di accelerazione è riconosciuto nei limiti delle somme disponibili indicate nel quadro economico, alla voce *“Imprevisti”*, di ogni singolo intervento ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

Il premio di accelerazione è riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

5.2. Revisione prezzi.

Per ciascun lotto si applica la **revisione** dei prezzi di cui all'art. 60 del Codice.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 (tre) per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura del 90 (novanta) per cento del valore eccedente la variazione del 3 (tre) per cento in

relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'Istat di cui all'art. 60, comma 3, lettera a), del Codice nel testo vigente al 1° luglio 2023 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, commi 1, lettera a), e 2, dell'allegato II.2-bis al Codice.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva sopra indicate, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

5.3. Modifica del contratto in fase di esecuzione.

Il contratto d'appalto di ciascun lotto aggiudicato può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, al verificarsi di una delle ipotesi contemplate dall'art. 120 del Codice.

In particolare e tra l'altro, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tale caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto, salva l'eventuale definizione di nuovi prezzi, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni richieste.

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, dell'allegato II.14 al Codice *“Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute”*.

Il **valore globale stimato dell'appalto** è pari ad **euro 3.349.055,08** al netto di Iva, così suddiviso:

Tabella n. 5 - Importo stimato dell'appalto.

	Importo in euro
Importo lotto 1	667.268,05
Importo massimo del quinto d'obbligo per il lotto 1, in caso di variazioni in aumento	133.453,61
Importo lotto 2	636.444,72
Importo massimo del quinto d'obbligo per il lotto 2, in caso di variazioni in aumento	127.288,94
Importo lotto 3	745.604,54
Importo massimo del quinto d'obbligo per il lotto 3, in caso di variazioni in aumento	149.120,91
Importo lotto 4	741.565,27
Importo massimo del quinto d'obbligo per il lotto 4, in caso di variazioni in aumento	148.313,05
Valore globale stimato	3.349.059,09

§ 6. Soggetti ammessi - Condizioni di partecipazione.

6.1. Soggetti ammessi.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice e all'allegato II.12 al Codice.

6.2. Condizioni di partecipazione.

I **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** e i **consorzi tra imprese artigiane** (art. 65, comma 2, lettere **b** e **c**, del Codice) sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.

I **consorzi stabili** (art. 65, comma 2, lettera **d**, del Codice) che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere **b**) e **c**), del Codice è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'art. 68, comma 14, del Codice il concorrente che partecipa al **singolo lotto** in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da fare ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (da ora, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, **per il singolo lotto**, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede a informare gli operatori economici coinvolti i quali possono dimostrare, **entro 5 (cinque) giorni**, che la circostanza non ha influito sulla gara né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le **aggregazioni di retisti** di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente fare parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente fare parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per **tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice.

Ai sensi dell'art. 68, comma 12, del Codice se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppa-

mento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente disciplinare di gara, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 (venti) per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. L'impresa **cooptata**, pur non essendo un concorrente, è, comunque, tenuta ad attestare il possesso dei requisiti generali di moralità professionale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice (Modelli 1 e 2, per le parti di esclusiva pertinenza). In caso di mancato possesso dei requisiti, l'impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicate.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dagli artt. 97 e 68, comma 17, del Codice. Ai sensi del succitato comma 17, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. L'inosservanza di quanto precede comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o del consorzio ordinario di concorrenti nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

Successivamente al deposito della domanda di cui all'art. 40 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesti la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, **tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e il momento del deposito del decreto di apertura previsto dall'art. 47 del medesimo codice** è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Nel caso ricorrano le ipotesi di cui sopra, gli operatori economici interessati sono tenuti a produrre le dichiarazioni integrative e i documenti previsti dal Modello 1 - domanda di partecipazione (Sezione I, punto 9) nonché la documentazione richiesta per l'avvalimento.

PARTECIPAZIONE/AGGIUDICAZIONE LOTTI.

Ai sensi dell'art. 58, comma 4, secondo periodo, del Codice, si precisa che **non è posta alcuna limitazione al numero di lotti per i quali è possibile partecipare**: gli operatori economici possono presentare offerta in forma singola o associata per tutti i quattro lotti.

Ai sensi dell'art. 58, comma 4, primo periodo, del Codice **è, invece, limitato ad 1 (uno) il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente** per ragioni imputabili alle caratteristiche delle lavorazioni richieste e al perseguimento della massima efficienza e tempestività nell'esecuzione (necessità di cantiere in maniera simultanea le diverse aree interessate dai lavori).

Pertanto, nel caso in cui un concorrente risulti utilmente collocato per un numero eccedente tale limite (primo in graduatoria per più lotti), allo stesso **potrà essere aggiudicato un solo lotto individuato sulla base dell'importanza economica dei lotti aggiudicati**: ad esempio, al concorrente risultato primo in classifica per il lotto 1 (importo a base di gara euro 667.268,05) e per il lotto 3 (importo a base di gara euro 745.604,54) verrà assegnato il lotto 3; il lotto 1 verrà assegnato al secondo classificato, mediante scorrimento della relativa graduatoria. Resta inteso che l'offerta economica del concorrente verrà aperta e valutata rispetto a tutti i lotti messi a gara.

Ai fini del conteggio del numero massimo dei lotti che possono essere aggiudicati, è considerato “*medesimo concorrente*” l’operatore economico che concorra, in qualunque forma, per più lotti (ad esempio, in forma singola per il lotto 1 e in qualità di mandataria/mandante di un RTI per il lotto 2).

Non è, invece, preclusa l’aggiudicazione a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, a fronte della *ratio* sottesa al suddetto limite di aggiudicazione (finalità legata alla prestazione contrattuale).

§ 7. Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione.

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al **fascicolo virtuale dell’operatore economico** (da ora, **FVOE**), versione 2.0, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Le fattispecie di cui all’art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle cause di esclusione non automatiche di cui all’art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.

Ai sensi dell’art. 67, comma 3, del Codice in caso di partecipazione dei **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro**, dei **consorzi tra imprese artigiane** e dei **consorzi stabili** di cui all’art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Ai sensi dell’art. 68, comma 13, del Codice in caso di partecipazione dei **raggruppamenti temporanei di imprese** e dei **consorzi ordinari** di cui all’art. 65, comma 2, lettere e) e f), del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario.

Alle **aggregazioni di retisti** e ai **GEIE** di cui all’art. 65, comma 2, lettere g) e h), del Codice si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari, in quanto compatibile.

Si precisa quanto segue.

Ai sensi dell’art. 94, comma 3, del Codice l’esclusione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 94 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- dell’operatore economico ai sensi e nei termini di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli istitori e i procuratori generali;
- dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- del direttore tecnico o del socio unico;
- dell’amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il **socio sia una persona giuridica** l’esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest’ultima.

Ai sensi dell’art. 94, comma 7, del Codice l’esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il

reato è stato **depenalizzato** oppure quando è intervenuta la **riabilitazione** oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata **estinta** ai sensi dell'art. 179, comma 7, del codice penale oppure quando il reato è stato dichiarato **estinto** dopo la condanna oppure in caso di **revoca** della condanna medesima.

Ai sensi dell'art. 96, comma 13, del Codice le cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del Codice non si applicano alle **aziende** o **società sottoposte a sequestro** o **confisca** ai sensi dell'art. 240-bis del codice penale o degli artt. 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Self cleaning.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di avere adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità (c.d. *self cleaning*).

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico segnala alla stazione appaltante la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure prima della presentazione dell'offerta e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 del succitato art. 96 del Codice, dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di avere chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e l'adozione di provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti o intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

L'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi del *self-cleaning* nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore/consorziato avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione.

1) Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'**art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001** a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

2) La mancata accettazione delle clausole contenute nel **protocollo di legalità/patto di integrità** di cui alla Sottosezione 2.3 "*Rischi corruttivi e trasparenza*" del PIAO 2025-2027 del Comune di Perugia e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione dalla gara** ai sensi dell'art. 83-bis del d.lgs. n. 159/2011. La dichiarazione di accettazione è contenuta e può essere resa utilizzando i Modelli 1 e 3 predisposti dalla stazione appaltante.

3) Il presente appalto comprende attività esposte al rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 (quali confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume), per le quali è richiesta l'obbligatoria iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (**white list**) istituito presso la competente Prefettura. Gli operatori economici devono, quindi, possedere, a pena di esclusione, l'iscrizione nella *white list* istituita presso la Prefettura della provincia in cui hanno la propria

sede oppure devono avere presentato domanda di iscrizione/rinnovo nel predetto elenco entro il termine di presentazione dell'offerta. L'iscrizione nella *white list* deve essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrando all'interno dell'elenco di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 (appaltatore, impresa del raggruppamento temporaneo, cooptata, subappaltatore o sub-affidatario).

4) Sono esclusi gli operatori economici che siano incorsi nella causa ostativa di cui all'art. 27, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008: *“Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della **patente** o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), si applica [...] l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti”.*

§ 8. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova.

I concorrenti devono possedere per tutti i lotti, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al **FVOE** - versione 2.0, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

a) iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nell'albo delle imprese artigiane per attività pertinenti, anche se non coincidenti, con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro presenta iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 al Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel registro/albo è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE o il portale autorizzato *“Telemaco”*. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel FVOE la dichiarazione, resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 al Codice nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;

b) possesso dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la competente Prefettura oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione/rinnovo nel predetto elenco entro il termine di presentazione dell'offerta.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite consultazione del portale autorizzato della Banca Dati Nazionale Antimafia - BDNA. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel FVOE la dichiarazione, resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 al Codice nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

8.2 REQUISITI SPECIALI:

Si applicano le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese contenute all'art. 100, comma 4, del Codice e nella Parte III e IV dell'allegato II.12 al Codice.

Ai sensi dell'art. 30 del succitato allegato II.12 al Codice, l'operatore economico singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori oppure sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Nel caso, **per tutti i quattro lotti** è richiesto:

c.1) il possesso dell'**attestazione di qualificazione**, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso, ai sensi dell'art. 100, comma 4, e dell'allegato II.12 al Codice, della qualificazione SOA nella **categoria prevalente OG3 per l'importo totale dei lavori** (classifica III o superiore), con obbligo di **subappalto necessario (qualificante) per la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria O10 non posseduta;**

oppure

c.2) il possesso dell'**attestazione di qualificazione**, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso, ai sensi dell'art. 100, comma 4, e dell'allegato II.12 al Codice, della qualificazione SOA nella **categoria prevalente OG3 - classifica III** o superiore e nella **categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS10 - classifica I** o superiore.

Il concorrente che non possiede attestazione SOA nella categoria scorporabile OS10 può qualificarsi mediante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 28 dell'allegato II.12 al Codice.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'allegato II.12 al Codice ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, a esclusione delle classifiche I e II. Pertanto, in caso di assunzione di opere per un importo pari o superiore alla classifica III i concorrenti devono essere in possesso anche:

d) della certificazione, in corso di validità, del **sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000** rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione è comprovato mediante attestazione SOA (da caricare, preferibilmente, a Sistema; nel Modello 1 è, comunque, inserita una dichiarazione sul punto specifico) oppure mediante allegazione della certificazione di qualità. In caso di raggruppamento temporaneo o aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica I o II.

INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

1) in caso di **consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane** (art. 65, comma 2, lettere **b** e **c**, del Codice), i requisiti di qualificazione sono posseduti dal consorzio medesimo. Ai sensi dell'art. 67, comma 5, del Codice *"I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono"*. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice alle proprie consorziate non costituisce subappalto;

2) in caso di **consorzio stabile** (art. 65, comma 2, lettera **d**, del Codice), le prestazioni sono eseguite dal consorzio o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la re-

sponsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. I requisiti di qualificazione per i consorzi stabili devono essere posseduti secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, lettere a) e b), del Codice, e precisamente:

- per gli appalti di lavori che il **consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura**, senza designare le imprese esecutrici: i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- per gli appalti di lavori che il **consorzio esegua tramite le consorziate indicate** in sede di gara: i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice;

3) in caso di **raggruppamenti temporanei** (art. 65, comma 2, lettera **e**, del Codice), i requisiti di qualificazione sono soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Più specificamente, i RTI sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. A tale fine, in sede di offerta, sono specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, con l'impegno di questi a realizzarle (senza alcun vincolo della quota maggioritaria di qualificazione e di esecuzione in capo alla mandataria). Le quote di partecipazione al raggruppamento possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;

4) ai **consorzi ordinari**, alle **aggregazioni di retisti** e ai **GEIE** (art. 65, comma 2, lettere **f**, **g** e **h**, del Codice) si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Si precisa quanto segue.

- Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un raggruppato/consorziato poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, verranno valutate le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento/consorzio.
- I concorrenti possono beneficiare dell'**incremento della classifica di qualificazione** nei limiti e alle condizioni stabiliti all'art. 2, comma 2, dell'allegato II.12 al Codice. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, il beneficio dell'incremento della classifica di qualificazione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che la stessa risulti qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara (cfr. Adunanza plenaria n. 2 del 13 gennaio 2023).
- **La certificazione SOA deve essere in corso di validità.** Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'operatore economico può partecipare alla gara purché sia stata attivata nei termini di legge (cfr., rispettivamente, art. 16, comma 5, e art. 17, comma 1, dell'allegato II.12 al Codice) la procedura per il rinnovo o la verifica triennale della SOA. La relativa documentazione deve essere inserita sulla PAD insieme alla documentazione amministrativa. In tali fattispecie, l'eventuale aggiudicazione è subordinata all'esito positivo del rinnovo/verifica.

§ 9. Avvalimento.

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari a prescindere dalla natura giuridica

dei suoi legami con questi ultimi (anche partecipanti al raggruppamento - c.d. “*avvalimento interno*”), **per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 8 e/o per migliorare la propria offerta.**

Nel **contratto di avvalimento**, concluso in forma scritta a pena di nullità, le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente o se serve ad entrambe le finalità.

Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario all'esecuzione dei lavori, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla medesima gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto di apertura previsto dall'art. 47 del codice medesimo **è sempre necessario l'avvalimento** dei requisiti di un altro soggetto. **L'avvalimento non è necessario** in caso di ammissione al concordato preventivo.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il **contratto di avvalimento**, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, la **certificazione rilasciata dalla SOA** e le **dichiarazioni dell'ausiliaria**.

L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e di impegnarsi, verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

Più specificamente, l'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti dal paragrafo 7 e dichiararli in gara presentando un proprio **DGUE (Modello 2)**, da compilare nelle parti di esclusiva pertinenza;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale previsti dal paragrafo 8 oggetto di avvalimento e dichiararli in gara presentando un proprio **DGUE (Modello 2)**, da compilare nelle parti di esclusiva pertinenza;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento (**Modello 3**).

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale o misto.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, con indicazione specifica delle dotazioni tecniche e delle risorse umane e strumentali messe a disposizione del concorrente.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliaria entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente, il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria

nel termine di 10 (dieci) giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

§ 10. Subappalto.

Il concorrente indica **per ciascun lotto**, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità di quanto previsto dall'art. 119 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto del contratto d'appalto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Il subappalto della categoria prevalente OG3 può essere autorizzato fino ad un massimo del 49,99 per cento dell'importo della relativa categoria.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (cd. "**subappalto a cascata**") in ragione delle specifiche caratteristiche degli appalti e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

I contratti di subappalto sono stipulati, **in misura non inferiore al 20 (venti) per cento delle prestazioni subappaltabili**, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o), dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il **medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale** oppure un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

La stazione appaltante procede al **pagamento diretto** del subappaltatore nelle sole ipotesi contemplate dall'art. 119, comma 11, del Codice. Nei restanti casi, ai pagamenti relativi alle prestazioni svolte dai subappaltatori provvede l'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso progressivamente corrisposti ai subappaltatori.

Nei contratti di subappalto è obbligatorio l'inserimento di **clausole di revisione prezzi** riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dall'art. 60 del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui al comma 2 del succitato art. 60.

I subappaltatori sono soggetti agli **obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari** ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 136/2010 (cfr. successivo paragrafo 26).

§ 11. Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione.

Ai sensi degli artt. 57 e 102 del Codice l'aggiudicatario di ciascun lotto è tenuto a garantire l'applicazione del **contratto**

collettivo nazionale e territoriale di settore indicato al precedente paragrafo 4 oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

In conformità all'art. 57 del Codice, la stazione appaltante è tenuta a inserire nel bando di gara specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia dell'intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità all'art. 11 del Codice.

Sulla base dell'art. 57 del Codice, dell'allegato II.3 al Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia del 20 giugno 2023, rubricato "*Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati*", si prevedono le seguenti clausole quali **requisiti necessari dell'offerta**:

- 1) sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che **occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti** che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, non producono copia dell'ultimo **rapporto periodico** redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- 2) sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che **occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e non superiore a 50 (cinquanta)** che nei 12 (dodici) mesi antecedenti al termine di presentazione della offerta hanno **omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni e in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
- 3) costituisce **causa di esclusione** dell'operatore economico dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli **obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità** di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Oltre a quanto precede, si prevedono le seguenti clausole quali **condizioni di esecuzione dell'appalto**:

- 4) l'aggiudicatario di ciascun lotto è tenuto a garantire l'applicazione del **contratto collettivo nazionale e territoriale** di cui al paragrafo 4. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto collettivo che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto;
- 5) **a pena di esclusione**, il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione del contratto e in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali³, ad assicurare una **quota pari al 10 (dieci) per cento delle assunzioni necessarie all'occupazione giovanile** (persone di età inferiore ai 36 anni);

³ La dichiarazione deve essere sempre resa (anche se all'atto della presentazione dell'offerta il concorrente disponesse del personale necessario, in quanto la dichiarazione vale anche per eventuali future assunzioni). La mancanza della dichiarazione costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, non essendo sanabile con l'attivazione del soccorso istruttorio così come specificato al successivo paragrafo 16, e sarà oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione così come previsto dalla delibera ANAC n. 122 del 16 marzo 2022. Si precisa che le assunzioni devono essere effettuate nel corso dell'intero arco temporale di esecuzione del contratto e che la stazione appaltante ne verificherà l'effettiva attuazione in sede di collaudo dei lavori. L'obbligo assunzionale del 10 (dieci) per cento sopra esposto è riferito unicamente alle assunzioni strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto; il vincolo non sussiste qualora l'appaltatore abbia già in organico tutte le figure utili a portare a termine l'appalto. L'obbligo di assunzioni giovanili, funzionali e necessarie, nella quota del 10 (dieci) per cento si riferisce anche alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento.

- 6) gli operatori economici che **occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e non superiore a 50 (cinquanta)**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, entro 6 (sei) mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni e in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, costituendo obbligo da adempiersi a valle della stipulazione del contratto, non conduce all'esclusione dalla gara ma all'applicazione di **penali**, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso. La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere determina, inoltre, **l'impossibilità di partecipare** in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, **per un periodo di dodici mesi**, ad ulteriori procedure di affidamento;
- 7) gli operatori economici che **occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e non superiore a 50 (cinquanta)**, entro 6 (sei) mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, la **certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68** e una **relazione relativa all'assolvimento degli obblighi previsti dalla medesima legge** e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali;
- La mancata produzione della certificazione e della relazione determina l'applicazione di **penali**, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso;
- 8) l'art. 29 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, rubricato "*Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare*", al comma 19, ha modificato l'art. 27 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 introducendo la c.d. **patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili** ("*A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale*").
- Ai fini dello svolgimento dell'attività di cantiere sarà, quindi, richiesto all'aggiudicatario di comprovare, prima della stipula del contratto, il possesso della patente a crediti. Ed invero, l'art. 90, comma 9, lettera b-bis, del d.lgs. n. 81/2008 prevede, testualmente, che "*Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: [...] verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell'attestazione di qualificazione SOA*";
- 9) l'aggiudicatario di ciascun lotto si impegna a rispettare gli adempimenti prescritti dall'art. 18-bis dei relativi capitolati speciali d'appalto.

§ 12. Garanzia provvisoria.

L'offerta **per ciascun lotto** è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari all'**1 (uno) per cento** del valore complessivo dell'appalto, e precisamente di importo pari a quelli di seguito indicati, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e a impegnare il concorrente.

Tabella 6 - Importo della cauzione provvisoria per ciascun lotto.

Numero lotto	Valore complessivo del lotto (euro)	Importo cauzione provvisoria (euro)
Lotto 1	800.721,66	8.007,22
Lotto 2	763.733,66	7.637,34
Lotto 3	894.725,45	8.947,25
Lotto 4	889.878,32	8.898,78

Ai sensi dell'art. 53, comma 4-bis, del Codice **non si applicano** le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante **distinte e autonome garanzie** provvisorie quanti sono i lotti cui intende partecipare;
- prestare **un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti** cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante bonifico con accredito PagoPa (accedere al link <https://www.comune.perugia.it/servizio/pagamenti-on-line/> e cliccare sulla voce "*PAGA ORA - Spese di gara*"; occorre riportare nel campo "*CAUSALE*" la dicitura "*Garanzia provvisoria*" e nel campo "*Titolo gara*" o, qualora insufficiente, nel campo "*Note*" l'oggetto dell'appalto con specificazione del/i lotto/i a cui è riferita la garanzia).

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella comunicazione congiunta della Banca d'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, al solo consorzio;

- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

§ 13. Sopralluogo.

Per la formulazione dell'offerta e l'ammissione in gara **non è richiesta l'effettuazione del sopralluogo** assistito dal personale tecnico della stazione appaltante.

§ 14. Pagamento del contributo a favore dell'Anac.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025" pubblicata al link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Ai sensi dell'art. 3 della cennata delibera Anac "Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all'art. 2, comma 1, corrispondente al valore stimato di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta".

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Tabella n. 7 - Importo contributo per ciascun lotto:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC (euro)
Lotto 1	B91C03C94A	90,00
Lotto 2	B91C03DA1D	77,00
Lotto 3	B91C03EAF0	90,00
Lotto 4	B91C03FBC3	90,00

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

"L'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 213 del Codice dei contratti pubblici del 2016 (e anche dall'art. 222 del Codice dei contratti pubblici del 2023), va interpretato nel senso che, fin quando **non risulti il pagamento del contributo spettante all'Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l'offerta dell'operatore economico** e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istrut-

torio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile” (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 9 giugno 2025, n. 6).

Il pagamento è, quindi, verificato prima della valutazione dell’offerta, anche in caso di inversione procedimentale. A tale fine, **il concorrente è tenuto a inserire la ricevuta di pagamento nell’apposito spazio di caricamento attivato nella sezione “Doc. gara - Economica” all’interno della scheda di gara.**

Qualora il pagamento non risulti dalla PAD, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione di tale adempimento e, quindi, la produzione della ricevuta di avvenuto pagamento, ancorché tardivo: trattasi, infatti, di elemento estraneo al contenuto dell’offerta e, pertanto, non idoneo a violare il principio della *par condicio* tra i concorrenti.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile.

§ 15. Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara.

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD, raggiungibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_regioneumbria.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L’offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive sono redatte ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta, ove richiesto, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 10.12.2025 a pena di irricevibilità.

La stazione appaltante si è avvalsa della facoltà di riduzione dei termini di pubblicazione del bando di gara.

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione della offerta. Per l’individuazione di data e ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono a esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e, quindi, la mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Per la presentazione dell’offerta ogni operatore economico ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 Mb per ogni singolo file.zip. La PAD accetta esclusivamente file con i seguenti formati: zip.p7m e pdf.p7m.

15.1. Regole per la presentazione dell’offerta.

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nel “*Disciplinare telematico - Timing di gara*”, di seguito sono riportate le modalità di caricamento dell’offerta sulla PAD.

Per poter partecipare alla presente procedura, l’operatore economico deve accedere alla scheda di gara e caricare nelle sezioni pertinenti quanto segue:

- **“Documentazione amministrativa”** unica per tutti i lotti per i quali si intende partecipare;
- **“Offerta economica” per ogni lotto per il quale si intende partecipare.**

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, gli allegati e i chiarimenti inclusi.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio, raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio, sia costituito che costituendo) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati.

Nel caso di concorrenti in forma associata, già costituiti o da costituirsi (raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, ecc.), solo il soggetto mandatario/capogruppo è tenuto a registrarsi e ad abilitarsi alla PAD al fine di operare all'interno della Piattaforma ed eseguire il caricamento della documentazione richiesta.

La domanda di partecipazione, il DGUE e le restanti, prescritte dichiarazioni sono redatti sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione sulla PAD (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_regioneumbria) nella sezione "Doc. gara". In caso contrario, deve essere, comunque, garantita la corrispondenza sostanziale dei contenuti con i predetti modelli.

È facoltà dei concorrenti allegare ulteriore documentazione: ciò nondimeno, in ossequio ai principi di economicità e celerità del procedimento, la stazione appaltante non esaminerà la documentazione sovrabbondante se non ritenuto strettamente necessario.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. La documentazione da produrre, se redatta in inglese, può essere presentata senza bisogno di traduzione. In tutti gli altri casi, i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante che si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o, comunque, in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la **richiesta di rettifica** di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la sua presentazione. A tale fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e le irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che **sono sanabili**:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC, anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, risultante dall'apposizione della marca temporale, ove richiesta, o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 15.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- **sono sanabili** l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- **non è sanabile** l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione della quota di occupazione giovanile di cui al paragrafo 11.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a 5 (cinque) e non

superiore a 10 (dieci) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non attivare il soccorso istruttorio qualora riesca per conto proprio, muovendo da elementi desumibili dalla documentazione pervenuta, a verificare autonomamente l'effettivo possesso dell'elemento e/o della dichiarazione omesso/a o risultato/a irregolare, e nei seguenti casi:

- l'elemento è disponibile immediatamente tramite consultazione di appositi siti internet o banche dati (ad esempio, certificazione di qualità disponibile sui siti degli enti certificatori, ecc.);
- la stazione appaltante risulta già in possesso di documentazione del concorrente in corso di validità comprovante l'effettivo possesso del requisito: in tale caso, la stazione appaltante provvederà a reperire la documentazione conservata agli atti ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta entro il termine di **5 (cinque) giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

§ 17. Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa.

L'operatore economico inserisce nella sezione "**Doc. gara - Amministrativa**" all'interno della scheda di gara presente sulla PAD, secondo le indicazioni operative e nel rispetto delle tempistiche stabilite nel "*Disciplinare telematico - Timing di gara*", la busta digitale "**A - Documentazione amministrativa**" contenente la seguente documentazione:

- 1) Modello 1 - **domanda di partecipazione**;
- 2) Modello 2 - **DGUE**;
- 3) *(eventuale)* **procura**;
- 4) Modello 4 - dichiarazione di **equivalenza delle tutele** (*in caso di CCNL applicato dall'operatore economico diverso da quello indicato dalla stazione appaltante*);
- 5) **garanzia provvisoria**;
- 6) *(eventuale)* documentazione in caso di **avvalimento** di cui al paragrafo 17.4 (tra l'altro, **Modello 3**);
- 7) *(eventuale)* documentazione per i **soggetti associati** di cui al paragrafo 17.5;
- 8) *(eventuale)* documentazione in caso di **cooptazione** di cui al paragrafo 17.6;
- 9) ricevuta di versamento dell'**imposta di bollo** (*unica anche in caso di partecipazione in forma associata*);
- 10) **patto di integrità/protocollo di legalità** per l'affidamento di commesse pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e della Sotto-sezione 2.3 "*Rischi corruttivi e trasparenza*" del PIAO 2025-2027 del Comune di Perugia, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 31.3.2025. La mancata produzione del patto di integrità/protocollo di legalità non comporta l'attivazione del soccorso istruttorio nei confronti dell'operatore economico che abbia, comunque, reso la pertinente dichiarazione di accettazione inserita nei modelli predisposti dalla stazione appaltante (Modelli 1 e 3);
- 11) (*per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti*) copia dell'ultimo **rapporto periodico** sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo

art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consi-
gliera e al consigliere regionale di parità.

17.1. Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative ed eventuale procura.

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, secondo l'allegato Modello 1. Il concorrente indica nella domanda di partecipazione **per quale/i lotto/i concorre**.

Per i quattro lotti sono previsti i medesimi criteri di selezione: pertanto, è sufficiente la presentazione di un unico Modello 1 - domanda di partecipazione.

Il Modello 1 - domanda di partecipazione contiene le **dichiarazioni integrative/sostitutive** che, in caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di rete o altri consorzi), devono essere presentate e sottoscritte, in quanto compatibili e pertinenti, anche da ciascuna delle mandanti, consorziate, retiste nonché da ciascuna delle consorziate esecutrici o che prestano i requisiti. Le suddette dichiarazioni devono essere rese anche dall'impresa cooptata, nelle parti di esclusiva pertinenza.

La domanda di partecipazione, con le relative dichiarazioni integrative, è sottoscritta con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e presentata:

- dal concorrente che partecipa in **forma singola**;
- nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE**, già costituiti o non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiscono/constituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE (*in quanto il Modello 1 contiene le dichiarazioni integrative richieste*);
- nel caso di **aggregazioni di retisti**:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario oppure, nel caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di **consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane o consorzio stabile**, dal consorzio medesimo, da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti (*in quanto il Modello 1 contiene le dichiarazioni integrative richieste*).

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa **procura**. In tale caso, il concorrente allega alla domanda copia della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal d.p.r. n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di euro 16,00 (*unica anche in caso di partecipazione in forma associata*) viene effettuato tramite modello F24 (codice tributo 2501), bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia

delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico, utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 e inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nel Modello 1 - domanda di partecipazione e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato .pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

17.2. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del succitato decreto legislativo che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

17.3. Documento di gara unico europeo - DGUE.

Il concorrente compila il **DGUE - documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato (Modello 2)**.

È consentito produrre il DGUE utilizzato in una precedente procedura d'appalto, purché gli operatori economici confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide e purché le stesse siano pertinenti rispetto alla presente procedura.

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico, attestante l'assenza dei motivi di esclusione nonché il possesso dei requisiti speciali previsti dal presente disciplinare. **Si suggerisce, ove possibile, l'allegazione della visura camerale.**

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause automatiche di esclusione** di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4 del succitato art. 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause non automatiche di esclusione** di cui all'art. 98, comma 3, lettere g) e h), del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del succitato art. 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a), del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 98, comma 3, lettera e), del Codice per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione

dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Compilazione del documento di gara unico europeo:

- **Parte II - Informazioni sull'operatore economico.**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare.

- **Parte III - Motivi di esclusione.**

Il concorrente dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla procedura di gara, **compilando le Sezioni A-B-C-D.**

- **Parte IV - Criteri di selezione.**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:

- la **Sezione A: Idoneità - Punti 1 e 2**, per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al paragrafo 8.1, lettere a) e b), del presente disciplinare;
- la **Sezione D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale**, per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità di cui al paragrafo 8.2, lettera d), del presente disciplinare.

- **Parte VI – Dichiarazioni finali.**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e presentato:

- dal concorrente che partecipa in **forma singola**;
 - nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE**, già costituiti o non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiscono/constituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
 - nel caso di **aggregazione di rete**, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste partecipanti;
 - nel caso di **consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane o consorzio stabile**, dal consorzio, da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti.
- Il consorzio è tenuto a compilare tutte le Parti sopra specificate per il concorrente singolo. La consorziata è tenuta a compilare la Parte II (Sezioni A-B), la Parte III (Sezioni A-B-C-D), la Parte IV (Sezione A - Punto 1, e, se del caso, Punto 2 e Sezione D) e la Parte VI del DGUE.

17.4. Documentazione in caso di avvalimento.

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione del Model-

lo 2 - DGUE e del Modello 3.

Il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, la seguente documentazione per ciascuna ausiliaria e per ogni lotto per il quale concorre:

- 1) DGUE (**Modello 2**), sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla Parte II (Sezioni A-B), alla Parte III (Sezioni A-B-C-D), alla Parte IV (Sezione A - Punto 1, e, se del caso, Punto 2 e Sezione D) e alla Parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa (**Modello 3**), sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) **contratto di avvalimento** (in originale formato digitalmente), in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali necessarie. Si precisa che, anche al fine di quanto disposto dall'art. 104, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento deve, tra l'altro, contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria per tutta la durata dell'appalto;
- 5) **patto di integrità/protocollo di legalità** per l'affidamento di commesse pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e della Sotto-sezione 2.3 "*Rischi corruttivi e trasparenza*" del PIAO 2025-2027 del Comune di Perugia;
- 6) consenso al **trattamento dei dati tramite il FVOE**, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati.

17.5. Documentazione ulteriore per i soggetti associati.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, con impegno di questi a realizzarle.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati, con impegno di questi a realizzarle.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con impegno di questi a realizzarle.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con impegno di questi a realizzarle.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto):

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comunale;
- dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con impegno di questi a realizzarle.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti (in tale caso partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo):

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con impegno di questi a realizzarle;

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con impegno di questi a realizzarle.

17.6. Dichiarazioni in caso di cooptata.

In caso di cooptazione, il concorrente cooptante deve dichiarare, nel Modello 1 - domanda di partecipazione, di associare un'altra impresa in qualità di cooptata. L'impresa cooptata, pur eseguendo i lavori senza acquisire lo *status* di concorrente, è tenuta a dichiarare il possesso dei requisiti di carattere generale e gli ulteriori requisiti indicati al paragrafo 7 nonché i requisiti di qualificazione per un importo pari ai lavori che le saranno affidati in conformità dell'art. 68, comma 12, del Codice. A tale scopo, la cooptata è tenuta a compilare e a presentare un proprio Modello 2 - DGUE e può utilizzare il Modello 1 - domanda di partecipazione per rendere le ulteriori dichiarazioni integrative di relativa pertinenza.

N.B. In caso di partecipazione a più lotti, la domanda di partecipazione e il DGUE sono compilati e prodotti una sola volta (sono unici per tutti i quattro lotti). Il caricamento della documentazione amministrativa è unico per tutti i lotti (il concorrente carica un'unica cartella .zip recante la documentazione amministrativa riferita a tutti i lotti a cui intende partecipare).

N.B. La presentazione e il caricamento della documentazione amministrativa richiedono le seguenti operazioni:

- tutti i file della documentazione amministrativa devono essere in **formato .pdf**;
- i file della documentazione amministrazione (domanda di partecipazione, DGUE, protocollo di legalità, dichiara-

zione dell'impresa ausiliaria, ulteriori dichiarazioni sostitutive, ecc.) devono essere **singolarmente sottoscritti con firma digitale dai rispettivi soggetti dichiaranti**, secondo le indicazioni contenute nel presente disciplinare di gara;

- c) i file della documentazione amministrativa, **in formato pdf.p7m**, devono essere inseriti in un'unica **cartella .zip**;
- d) la cartella .zip (contenente tutta la documentazione amministrativa richiesta) deve essere, a sua volta, **sottoscritta con firma digitale dal solo operatore economico** (singolo/mandatario/capofila) registrato e abilitato alla PAD che provvederà al caricamento della stessa nella sezione "**Doc. gara - Amministrativa**".

In alternativa, tutti i file della documentazione amministrativa, **in formato .pdf**, possono essere direttamente **inseriti in un'unica cartella .zip** che, nel caso, deve essere **sottoscritta da tutti gli operatori economici interessati** (mandataria, mandante, ausiliaria, ecc.). In tale ultimo caso, infatti, la firma digitale apposta sul file .zip equivale ad apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip.

§ 18. Contenuto dell'offerta economica.

L'offerta economica e la ricevuta del pagamento del contributo ANAC **per ogni singolo lotto** devono essere caricate nella sezione "**Doc. gara - Economica**" all'interno della scheda di gara presente sulla PAD, secondo le indicazioni operative e nel rispetto delle tempistiche stabilite nel "**Disciplinare telematico - Timing di gara**".

Più specificamente, nella sezione "**Doc. gara - Economica**" deve essere caricata la documentazione di seguito indicata:

- 1) all'interno dell'apposito spazio di caricamento, per ogni lotto cui si intende partecipare la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo in favore dell'ANAC, ai fini della previa verifica di ammissibilità della proposta (sul punto, si rinvia al paragrafo 14);**
- 2) all'interno dell'apposito spazio di caricamento, il "Documento d'offerta generato", previo inserimento, direttamente a Sistema e per ogni singolo lotto, dei seguenti elementi a pena di esclusione:**
 - **ribasso percentuale offerto, da applicare sull'elenco prezzi posto a base di gara per ciascun lotto;**
 - stima dei propri **costi della manodopera** ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice;
 - stima degli **oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.

Si precisa che:

- 1)** il file "**Documento d'offerta generato**" è sottoscritto con le stesse modalità previste per la domanda di partecipazione di cui al precedente paragrafo 17.1. In particolare e tra l'altro, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti o di aggregazione di rete non dotata di un organo comune con potere di rappresentanza o di soggettività giuridica **è richiesta la sottoscrizione di tutti i soggetti** che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE o aggregazione di imprese; non è richiesta la sottoscrizione della cooptata;
- 2)** il ribasso percentuale offerto non deve riportare più di **2 (due) decimali**. Nel caso di valori dichiarati dal concorrente con più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, la PAD procede in automatico all'arrotondamento: in particolare la seconda cifra decimale è arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque;
- 3)** la mancata indicazione dei **costi della manodopera** e degli **oneri per la sicurezza interna** (c.d. oneri aziendali) comporta l'esclusione dalla procedura di gara, senza possibilità di attivazione del soccorso istruttorio;
- 4)** ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice l'operatore economico ha la possibilità di dimostrare che il **ribasso complessivo dell'importo** (comprensivo del costo ribassato della manodopera) deriva da una più efficiente organizza-

zione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Pertanto, nel caso l'operatore economico indichi un costo della manodopera ribassato rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante, l'offerta sarà assoggettata a verifica di congruità ai sensi dell'art. 110 del Codice⁴. A scopi eminentemente acceleratori, nell'ipotesi in esame (costi della manodopera inferiori rispetto a quelli stimati dalla stazione appaltante), l'operatore economico può anticipare, già in sede di gara, le motivazioni del ribasso, inserendo apposita relazione nella sezione "*Ulteriore*" presente sulla PAD. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione;

5) sono **inammissibili** le offerte economiche **pari o superiori** all'importo posto a base di gara.

§ 19. Svolgimento delle operazioni di gara.

La PAD non accetta offerte oltre il termine di presentazione della domanda e, una volta scaduto quest'ultimo, garantisce la conservazione, l'integrità e l'immodificabilità di tutta la documentazione inserita nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta.

La **prima sessione telematica** ha luogo il giorno **10 dicembre 2025**, alle **ore 15:00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata (anche la mattina stessa in caso di circostanze sopraggiunte e imprevedibili) ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la PAD.

Anche le sedute pubbliche successive sono comunicate ai concorrenti tramite la PAD con almeno 1 (un) giorno di anticipo.

I *link* per la partecipazione virtuale alle riunioni sono comunicati ai concorrenti tramite la PAD con almeno **1 (un) giorno di anticipo**.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Onde garantire la semplificazione, lo snellimento e la speditezza dell'azione amministrativa nella presente procedura, la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'**inversione procedimentale** di cui all'art. 107, comma 3, del Codice.

Con l'inversione procedimentale si procede **preliminarmente**, nei confronti di tutti i concorrenti e per tutti i lotti, alla **verifica del pagamento del contributo ANAC**. Successivamente, si procede all'apertura e alla valutazione dell'offerta economica e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

L'eventuale verifica dell'anomalia avviene dopo le suddescritte operazioni (per esigenze acceleratorie e di semplificazione, con la medesima comunicazione potranno essere richieste sia le spiegazioni sulla congruità dell'offerta che eventuali regolarizzazioni per soccorso istruttorio).

§ 20. Verifica di ammissibilità delle offerte.

Nel corso della prima sessione telematica il RUP procede a:

- a)** sbloccare il campo "*Economica*" dalla sezione "*Doc. offerta*" all'interno della scheda di gara;
- b)** verificare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC rispetto a tutti i concorrenti e per tutti i singoli lotti;
- c)** attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 16, se necessario.

⁴ Al riguardo, si rammenta che non sono ammesse giustificazioni in relazione ai "*trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge*" e, quindi, che tale sub-valore offerto del costo della manodopera non è suscettibile di ribassabilità (art. 110, comma 4, lettera a). Di contro, l'operatore economico può giustificare l'offerta sul "*costo medio del personale*" di cui alle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 13, del Codice (art. 110, comma 5, lettera d), in quanto sub-valore offerto del costo della manodopera suscettibile di ribassabilità.

§ 21. Valutazione delle offerte economiche.

Nella medesima giornata di cui al paragrafo 20 (oppure, in caso di attivazione del soccorso istruttorio, nella data e ora successivamente comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase), il RUP, alla presenza di due testimoni e con l'assistenza di un segretario verbalizzante, compie le seguenti operazioni per ciascun lotto:

- 1) verifica la correttezza formale delle sottoscrizioni apposte ai file “*Documento d'offerta generato*” caricati nella sezione “*Doc. offerta - Economica*”;
- 2) apre e dà lettura, ad alta voce, del contenuto delle offerte economiche;
- 3) verifica la conformità delle proposte alle prescrizioni del disciplinare di gara, disponendo eventuali esclusioni in caso di riscontro di vizi (ad es., mancata indicazione degli oneri della sicurezza o dei costi della manodopera);
- 4) individua l'operatore economico primo in classifica per ciascun lotto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 50, comma 4, e 54, comma 1, del Codice.

Più specificamente:

❖ qualora il **numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque)**, si procede al calcolo della soglia di anomalia secondo il metodo A di cui all'allegato II.2 al Codice: tutti gli sconti pari o superiori alla soglia di anomalia vengono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come migliore offerta quella con il maggior ribasso. A tale scopo, il RUP:

- accede alla sezione “*Reportistica - Offerte anormalmente basse*” e scarica il rapporto generato in automatico dalla PAD, recante la determinazione della soglia di anomalia e delle offerte anormalmente basse individuate secondo il cennato metodo A;
- aziona il comando “*Esegui esclusione automatica*”;
- accede alla sezione “*Reportistica - Graduatoria*” e scarica il rapporto generato in automatico dalla PAD, recante la classifica di merito dei soli concorrenti utilmente ammessi in graduatoria;

❖ qualora il **numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque**, non si procede al calcolo della soglia di anomalia e non opera l'esclusione automatica: la stazione appaltante individua come migliore offerta quella con lo sconto maggiore tra tutte quelle presentate (*migliore offerta in assoluto*).

In ogni caso, la stazione appaltante può valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, appaia anormalmente bassa. La verifica di congruità delle offerte è rimessa al RUP, con l'eventuale ausilio dei propri uffici.

Ai sensi dell'art. 58, comma 4, primo periodo, del Codice, **è limitato ad 1 (uno) il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente**. Pertanto, nel caso in cui un concorrente risulti utilmente collocato per un numero eccedente tale limite (primo in graduatoria per più lotti), allo stesso verrà aggiudicato un solo lotto individuato sulla base dell'importanza economica dei lotti aggiudicati: ad esempio, al concorrente risultato primo in classifica per il lotto 1 (importo a base di gara euro 667.268,05) e per il lotto 3 (importo a base di gara euro 745.604,54) verrà assegnato il lotto 3; il lotto 1 verrà assegnato al secondo classificato, mediante scorrimento della relativa graduatoria.

N.B.

Con riferimento all'operazione del **taglio delle ali** viene applicato il criterio cd. “*relativo*” (le offerte collocate all'interno delle ali aventi un medesimo valore di ribasso vengono considerate come unica offerta - cd. blocco unitario).

Nelle operazioni di calcolo intermedie, per determinare la soglia di anomalia, sono considerati tutti i decimali disponibili fino al numero di 10 (dieci) nel mentre, ai fini dell'individuazione del valore finale della soglia di anomalia, sono considerati 2 (due) decimali con arrotondamento all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

Ai sensi dell'art. 108, comma 12, del Codice ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, **successivamente al provvedimento di aggiudicazione non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.**

§ 22. Verifica della documentazione amministrativa.

Il RUP procede, in relazione al solo concorrente che ha presentato la migliore offerta per ciascun lotto, a:

- 1)** controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- 2)** verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa;
- 3)** attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 16, se necessario.

È sottoposto alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione il solo concorrente risultato primo in classifica.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 (cinque) giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

§ 23. Verifica di anomalia delle offerte.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base ai costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino a individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente può allegare, in sede di presentazione dell'offerta (tramite la PAD, nella sezione "*Doc. gara - Ulteriore*"), le giustificazioni relative alle voci di prezzo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tale fine, assegna un termine **non superiore a 15 (quindici) giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino nel complesso inaffidabili.

§ 24. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto.

La proposta di aggiudicazione è formulata per ciascun lotto in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, la stazione appaltante può

disporre, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione di uno o più lotti.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione del lotto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente per l'ente.

Ciascuna impresa, da sola o in riunione temporanea di imprese (sia come mandante che come mandataria), **può presentare offerta per tutti i lotti ma non può aggiudicarsi più di un appalto** seguendo il criterio stabilito al paragrafo 6.

L'aggiudicazione, fino ad un massimo di un appalto, è disposta in favore dei migliori offerenti nei singoli lotti. Gli appalti nei quali dovesse risultare migliore offerente un'impresa in forma singola o associata (sia come mandante che come mandataria) già dichiarata aggiudicataria di un altro lotto, verranno aggiudicati all'impresa a seguire migliore offerente, da sola o in riunione temporanea di imprese (sia come mandante che come mandataria).

Prima dell'aggiudicazione, il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- a) **l'equivalenza delle tutele** nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante. Ai sensi dell'art. 5 dell'allegato I.01 al Codice, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'art. 11, comma 4, del Codice in sede di presentazione dell'offerta: il documento, in formato pdf.p7m, deve essere inserito all'interno della busta virtuale "*Documentazione amministrativa*";
- b) **la congruità dell'offerta** qualora il concorrente abbia indicato dei costi della manodopera inferiori rispetto a quelli stimati dalla stazione appaltante. Il concorrente ha facoltà di produrre già in sede di offerta, a scopi eminentemente acceleratori, apposita relazione che comprovi la congruità dell'offerta: il documento, in formato pdf.p7m, va caricato nella sezione "*Doc. gara - Ulteriore*" all'interno della scheda di gara presente sulla PAD.

Ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, **dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace**.

La verifica dei requisiti è effettuata tramite il FVOE secondo le modalità stabilite dal successivo paragrafo 25.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente, in relazione al lotto interessato si procede a riformulare la graduatoria, procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra esposti nei confronti del nuovo migliore offerente. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

In ossequio al principio di conservazione degli atti giuridici, si farà luogo allo scorrimento della graduatoria anche in caso di rinuncia all'aggiudicazione da parte dell'aggiudicatario (per sopraggiunto disinteresse o impossibilità), intervenuta in una fase antecedente alla stipula contrattuale.

A decorrere dall'aggiudicazione (*rectius*, dalla data di esecutività del relativo provvedimento), la stazione appaltante procede, entro 5 (cinque) giorni, alle **comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lettere b) e c), del Codice**.

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

Fermo quanto previsto dall'art. 50, comma 6, del Codice l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del Codice.

Nel caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dalla stazione appaltante.

La **stipulazione del contratto** per ciascun lotto è subordinata al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lotta alla criminalità (d.lgs. n. 159/2011 e Intesa per il rinnovo del Patto di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura - U.T.G. di Perugia e il Comune di Perugia del 17.5.2024).

Ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Codice nel caso non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, del Codice.

Ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice **la stipulazione di ogni contratto d'appalto avviene entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione**, salvo differimento concordato tra le parti.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia provvisoria. La garanzia perde, comunque, efficacia alla scadenza del termine di 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve costituire la **garanzia definitiva** di cui all'art. 53, comma 4, del Codice, pari al 5 (cinque) per cento dell'importo contrattuale, e la **polizza CAR**, secondo le misure e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. Le garanzie in argomento (cauzione definitiva e polizza CAR) devono essere conformi agli schemi tipo approvati con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 291 del 14.12.2022). Non si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto d'appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lettera d), del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Per ogni lotto il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, art. 3, comma 1, lettera b), al Codice in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese le imposte di registro e di bollo, che l'appaltatore assolve *una tantum* al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice e dell'allegato I.4 al Codice.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso dal contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

§ 25. Verifica dei requisiti di partecipazione.

La stazione appaltante verifica i requisiti di partecipazione, di norma, mediante utilizzo della BDNCP gestita dall'ANAC e, nello specifico, mediante il **FVOE - versione 2.0**, in conformità della delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 (v. paragrafi 7 e 8).

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono, pertanto, registrarsi al sistema FVOE, accedendo all'apposito *link* sul portale ANAC "*Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE - www.anticorruzione.it*" e seguendo le indicazioni operative ivi contenute.

In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono, altresì, alla stazione appaltante il **consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE** di cui all'art. 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del Codice nonché per le altre finalità previste dal Codice (cfr. dichiarazioni inserite nel Modello 1 - domanda di partecipazione e nel Modello 3 - dichiarazioni ausiliaria).

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi 30 (trenta) giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente dispone, comunque, l'aggiudicazione che è immediatamente efficace. In tale caso, la stazione appaltante richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine.

Per le certificazioni che, allo stato, **non sono ancora verificabili tramite il FVOE**, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 (trenta) giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'offerente, resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore economico privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

§ 26. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Per ciascun lotto, il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante, per ciascun lotto aggiudicato:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi

di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

§ 27. Codice di comportamento.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati dal d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento di questa stazione appaltante nonché dalla Sotto-sezione "*Rischi corruttivi e trasparenza*" del PIAO 2025-2027.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente *link*:

<https://www.comune.perugia.it/pagine/atti-general>.

§ 28. Accesso agli atti.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato, in modalità digitale, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti sulla PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura con le modalità indicate dall'art. 36 del Codice.

A tutti i **partecipanti non esclusi in via definitiva** sono messi a disposizione, tramite la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita dalla PAD, attraverso la sezione "*Reportistica - Pubblicazione documenti per accesso agli atti*", ed è resa nota agli interessati con la stessa comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 90, comma 1, lettera c), del Codice.

Ai **partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria** sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte dagli stessi presentate, ivi inclusa la documentazione amministrativa relativa all'idoneità degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria **ancorché non verificata dalla stazione appaltante. Nel caso, viene reso noto ai primi cinque classificati che detta documentazione amministrativa non è stata verificata.** La disponibilità dei documenti è garantita dalla PAD, attraverso la sezione "*Reportistica - Pubblicazione documenti per accesso agli atti*", ed è resa nota agli interessati con la stessa comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 90, comma 1, lettera c), del Codice.

I **partecipanti collocatisi oltre il quinto posto** della graduatoria, interessati ad accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo, possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli artt. 3-bis e 22 della legge n. 241/1990. L'accesso è consentito tramite l'apposita sezione "*Accesso agli atti*" presente sulla PAD.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal RUP al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto dall'art. 36, comma 4, del Codice, la stazione appaltante mette reciprocamente a disposizione le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati nella versione oscurata. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile l'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'art. 35, comma 4, del Codice, gli atti della procedura di gara sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di **accesso civico** ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. L'esercizio

del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'art. 35 del Codice.

§ 29. Definizione delle controversie.

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con sede in via Baglioni n. 3, 06121 - Perugia (tel. 075.5755311 - fax 075.5732548), entro il termine di giorni 30 (trenta).

Sono, invece, devolute alla cognizione del Tribunale civile di Perugia le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

Rimane espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È, pertanto, escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie scaturenti dal presente appalto.

§ 30. Ulteriori informazioni.

- 1) La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara, di revocarla, annullarla, sospenderla o di prorogarne la data, anche in caso di perdita del finanziamento, senza alcun diritto dei concorrenti al rimborso spese e senza che gli stessi possano vantare pretesa alcuna.
- 2) In sede di gara i concorrenti sono tenuti ad accettare (oltre al **patto d'integrità per l'affidamento di commesse pubbliche** ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e della Sotto-sezione 2.3 "*Rischi corruttivi e trasparenza*" del PIAO 2025-2027 del Comune di Perugia) l'**Intesa per il rinnovo del Patto di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura - U.T.G. di Perugia e il Comune di Perugia del 17.5.2024**, con particolare riguardo alle clausole contenute all'art. 3 del citato documento.
- 3) Tranne che nella fase di apertura delle offerte economiche, le sedute di gara possono essere sospese e aggiornate ad altra ora o ad altro giorno.
- 4) L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida **per ciascun lotto**, purché congrua e conveniente per l'ente e, dunque, conforme all'interesse pubblico.
- 5) Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione **di uno o più lotti** se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto: tale facoltà può essere esercitata non oltre il termine di 30 (trenta giorni) dalla conclusione della valutazione delle relative offerte.
- 6) Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.
- 7) Non si farà luogo a gara di miglioria né sarà consentita, durante l'esperimento, la presentazione di altra offerta. In presenza di due o più offerte valide che presentino lo stesso ribasso percentuale si procederà mediante sorteggio pubblico.
- 8) L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
- 9) Ai sensi dell'art. 28 del Codice le informazioni e i dati relativi alla presente procedura devono essere tempestivamente trasmessi, attraverso la PAD, alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici - BDNCP che assicura la pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti. La stazione appaltante assicura il collegamento tra la sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito istituzionale e la BDNCP.

- 10) La graduatoria dei concorrenti verrà pubblicata all'interno della scheda di gara presente sulla Piattaforma di approvigionamento digitale (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_regioneumbria) nei giorni immediatamente successivi alla conclusione dell'esperimento.
- 11) Ai sensi dell'art. 124 del Codice e fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo, in caso di **liquidazione giudiziale**, di **liquidazione coatta** e **concordato preventivo** oppure di **risoluzione del contratto** ai sensi dell'art. 122 o di **recesso dal contratto** ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 oppure in caso di **dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto**, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile. In tale caso, il nuovo affidamento avviene alle condizioni offerte dall'operatore economico interpellato.
- 12) Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente disciplinare di gara si fa espresso rinvio al capitolato speciale d'appalto, alle disposizioni vigenti in materia e, nei limiti di compatibilità con le stesse, al d.m. 19 aprile 2000, n. 145 recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.

§ 31. Trattamento dei dati personali.

In applicazione dell'art. 48 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 si informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. n. 196/2003, modificato dal d.lgs. n. 101/2018, che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento a cui i dati si riferiscono.

I dati forniti saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, dal personale interno alla stazione appaltante interessato dal procedimento di gara e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante il diritto di accesso. A tale proposito, si ricorda che le dichiarazioni sostitutive rese nell'ambito della presente gara sono soggette a controllo a cura della stazione appaltante ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. n. 445/2000, in ossequio alle previsioni contenute nel d.lgs. n. 36/2023.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Perugia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*. Soggetto designato per il trattamento dei dati è il dirigente dell'Area Affari generali.

Alcuni dati personali potranno essere pubblicati nella sezione "*Albo pretorio on-line*", nella sezione "*Avvisi*" del sito web del Comune e nella PAD, e ivi rimanere esposti per il tempo previsto dalla legge, nonché nella sezione "*Amministrazione trasparente*" per le finalità di trasparenza e per la durata previste dal d.lgs. n. 33/2013. In tale ultimo caso i dati saranno indicizzati da motori di ricerca.

I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e gli interessati hanno diritto ad accedere ai propri dati personali e a ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all'autorità Garante per proporre reclamo.

Un'informativa completa ed aggiornata è pubblicata nel sito dell'ente all'indirizzo:

<https://www.comune.perugia.it/pagine/privacy-policy>.

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Laura Cesarini)

Allegati:

- 1) “*Disciplinare telematico - Timing di gara*”;
- 2) Modello 1 - domanda di partecipazione;
- 3) Modello 2 - DGUE;
- 4) Modello 3 - dichiarazioni del soggetto ausiliario;
- 5) Modello 4 - dichiarazione equivalenze delle tutele;
- 6) Patto di integrità/protocollo di legalità per l'affidamento di commesse pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e della Sotto-sezione 2.3 “*Rischi corruttivi e trasparenza*” del PIAO 2025-2027 del Comune di Perugia, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 31.3.2025;
- 7) Intesa per il rinnovo del patto di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura - U.T.G. di Perugia e il Comune di Perugia del 17.5.2024;
- 8) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Perugia;
- 9) Codice comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.